



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 162 DEL 20-11-2020**

**Reg. generale n. 800 del 20-11-2020**

---

**Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI, GIARDINI E AIUOLE - BIENNIO 2018/2020. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N. 2 ED IMPEGNO DI SPESA.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 in data 14/03/2018 veniva approvato il progetto del servizio di manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – biennio 2018/2020, che prevede una spesa complessiva di € 184.000,00 così distribuiti:
  - € 143.814,40 canone del servizio soggetto a ribasso;
  - € 3.800,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - € 36.385,60 somme a disposizione dell'Amministrazione;
- per il servizio in questione è stato stipulato, con l'operatore OPERA Società Cooperativa Sociale Onlus – Società Cooperativa per azioni di Urbino (PU), contratto d'appalto rep. 2.717 del 13/06/2018 per l'importo contrattuale di € 117.557,00;
- con propria determinazione n. 73/364 del 09/06/2020 il servizio è stato prorogato fino al 09/12/2020 e l'importo contrattuale ridefinito in € 146.946,25 (modifica contrattuale n. 1);

DATO ATTO che:

- nel corso del periodo contrattuale la Stazione Appaltante, al fine di sottoporre a manutenzione aree verdi non previste in contratto, si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 3 del Capitolato Prestazionale: *“ La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare, nel corso della durata contrattuale, la superficie complessiva delle aree da sottoporre a manutenzione, sino ad un massimo del 3% in più di quanto affidato (in termini di superficie o numero di alberature) e ciò senza che questo comporti variazioni dell'importo di affidamento. Per tali eventuali aree o alberature aggiuntive, la ditta dovrà garantire gli interventi manutentivi di cui al successivo art. 6. ”*;
- tali aree suppletive risultano essere le seguenti:
  - cortile ex Monastero Visitandine (mq. 1.000 circa per n. 6 interventi nel

- biennio), ora sede della scuola secondaria di primo grado del Capoluogo;
- area sgambamento cani Via dell'Acquedotto e bordi stradali (mq. 1.500 circa per n. 6 interventi nel biennio);
  - percorso pedonale Chiesanuova (mq. 2.200 circa per n. 6 interventi nel biennio);
- per un totale sottoposto a extra manutenzione di mq. 28.200 (di gran lunga superiore al 3% della superficie di progetto che risulta essere pari a mq. 275.000,00);

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione comunale di eseguire un incisivo intervento di diradamento, disboscamento e potatura di alberi di alto fusto (oltre alla rimozione di posticci manufatti) in un'area verde di proprietà comunale sita in Via della Caserma (foglio 57, particella 540) e in porzione della vicina area di pertinenza della cabina Enel di Viale A. Diaz (foglio 56, particella 186) sulla quale si è, di fatto, costituita una servitù di passaggio a favore del Comune, in quanto, a tergo della stessa cabina, è installato un quadro elettrico della pubblica illuminazione e la relativa apparecchiatura crepuscolare;

DATO ATTO che:

- tali aree, seppur di limitata estensione (circa 300 mq totali), richiedono (soprattutto in riferimento a quella in Via della Caserma) un rilevante impegno sia in termini di manodopera sia in termini di costi per lo smaltimento dei materiali di risulta, a causa della morfologia (elevata pendenza) e per la ragione che non viene sottoposta a manutenzione da tempo non determinabile (desumibile dal fatto che l'area stessa risulta praticamente inaccessibile per la presenza di vegetazione infestante);
- per tale ragione, non è ipotizzabile il ricorso alla citata riserva di cui all'art. 3 del Capitolato Prestazionale e cioè l'esecuzione del servizio senza variazioni dell'importo di affidamento, in quanto tale ipotesi genererebbe un eccessivo squilibrio economico del contratto a favore della Stazione Appaltante, anche in considerazione della mole di aree già sottoposte a manutenzione ma non previste in contratto;

VISTA l'ipotesi di modifica contrattuale elaborata dal Direttore per l'esecuzione del contratto, nonché RUP, Geom. Giampaolo Acciarresi, Istruttore direttivo tecnico del 3° Settore, composta dai seguenti elaborati:

- Stralcio planimetrico;
- Elenco indicativo aree;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro di raffronto;

portante una spesa aggiuntiva per il servizio pari ad € 2.152,79, al netto del ribasso d'asta, corrispondente al 3,66% dell'importo originario annuo del contratto;

CONSIDERATO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., consentono di disporre di varianti/modifiche contrattuali, con giudizio di ammissibilità;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica "non sostanziale" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto, a norma del comma 4 del predetto articolo, non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in considerazione del fatto che:
  - a) la modifica NON introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- b) la modifica NON cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale. Si precisa, all'uopo, che la possibilità di eseguire prestazioni non comprese nel progetto è contemplata dall'art. 7 del Capitolato Prestazionale facente parte del contratto;
- c) la modifica NON estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa ed ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica contrattuale n. 2 relativa al servizio di “manutenzione aree verdi, giardini e aiuole – biennio 2018/2020”, redatta dal Direttore per l'esecuzione del contratto, Geom. Giampaolo Acciarresi, composta dagli elaborati richiamati in premessa, che aumenta l'importo netto contrattuale ad € 149.099,04 per una differenza positiva di € 2.152,79 (oltre all'IVA);
3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma

di € 2.626,40 (comprensiva di IVA) al capitolo 161212 del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;

4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 20-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 10-04-2021

Treia, 26-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 26-03-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---